

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto, ai sensi dell'art. 53 comma e lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m. la redazione della progettazione esecutiva comprensiva del Piano della Sicurezza e Coordinamento e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE IN C.C. CONDINO, sulla base del progetto definitivo fornito dalla Società appaltante ed approvato in linea tecnica con Delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 04.05.2021.

Art. 1.2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente Appalto ammonta presuntivamente a € 4.427.555,80 (€ quattromilioniquattrocentoventisettemilacinquecentocinquantacinque/80) comprensivi di € 129.792,45 per gli oneri relativi alla sicurezza di cui dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm., non soggetti a ribasso d'asta; i lavori a base d'asta, **soggetti a offerta al ribasso**, risultano essere pari a € 4.297.736,35 (€ quattromilioniduecentonovantasettemila settecentotrentasei/35).

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

N.	Designazione delle categorie omogenee	Importo complessivo Euro	Importo oneri per la sicurezza Euro	Importo soggetto a offerta Euro
1	Scavi e rinterri	403.563,71	11.830,35	391.733,36
2	Tubazioni	1.073.532,54	31.470,28	1.042.062,26
3	Manufatti	29.621,91	868,36	28.753,55
4	Ripristini pavimentazioni	209.848,55	6.151,65	203.696,90
5	Ghisa	529,52	15,52	514,00
6	Conglomerati armati, ferri e casseri	803.106,50	23.542,82	779.563,68
7	Murature	34.178,22	1.001,92	33.176,30
8	Massetti e sottofondi	21.286,29	624,00	20.662,29
9	Opere di impermeabilizzazione	43.313,07	1.269,71	42.043,36
10	Opere da intonacatore	29.050,34	851,60	28.198,74
11	Opere da pavimentista	56.412,38	1.653,71	54.758,67
12	Opere da lattoniere	64.017,56	1.876,66	62.140,90
13	Opere da pittore	16.148,67	473,39	15.675,28
14	Opere da fabbro	136.529,43	4.002,32	132.527,11
15	Opere da serramentista	58.399,93	1.711,98	56.687,95
16	Opere da elettricista	125.377,27	3.675,40	121.701,87
17	Opere da idraulico	1.184.597,08	34.726,10	1.149.870,98
18	Opere provvisoriale e di difesa	138.042,83	4.046,68	133.996,15
19	Oneri D.Lgs. 494/96 per la sicurezza generale		129.792,45	
	Sommano	4.427.555,80	129.792,45	4.297.763,35

Le cifre che indicano gli importi presuntivi delle categorie dei lavori a misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in più od in meno, per effetto delle rispettive quantità, e ciò in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiederne compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito.

Le singole quantità di progetto esposte nella "Stima dei Lavori" potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.P. n. 26/93 e ss.mm..

Le variazioni ai lavori proposte dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione appaltante comporteranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l'ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo (ISPESL, VV.F., organi di controllo istituiti dalla L.1086/71, ecc.).

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Art. 1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori.

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dalla Stazione appaltante ai sensi del precedente art. 1.2, risultano dalle planimetrie e dai disegni e relazioni di progetto di seguito elencati:

Progetto definitivo:

[Relazione tecnica generale;](#)

[Relazione tecnica di calcolo;](#)

[Impianto acustico Praso;](#)

[Impianto acustico Bersone;](#)

[Documentazione fotografica;](#)

[Quadro economico;](#)

[Planimetria generale rete;](#)

[Planimetria collettore principale;](#)

[Planimetria rete Bersone;](#)

[Planimetria rete Daone;](#)

[P & ID Praso;](#)

[P& ID Bersone;](#)

[Schema controllo perdite;](#)

[Contabilizzazione centralizzata;](#)

[Relazione tecnica antincendio;](#)

[Planimetria impianti antincendio Praso;](#)

[Planimetria allaccio idrico acque meteoriche e scarico acque nere Praso;](#)

[Planimetria allaccio idrico e scarico acque meteoriche Bersone;](#)

[Relazione geologica - geotecnica.](#)

Ed inoltre da:

- Principali clausole capitolato speciale d'appalto
- Lista delle Lavorazioni e forniture
- Elenco dei Prezzi Unitari

- Planivolumetrico stazione di Praso inerente la possibile rappresentazione di quanto oggetto di prescrizioni della Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio

Tali opere possono così sinteticamente riassumersi: realizzazione di centrale per la generazione del calore alimentata a biomassa sita in Comune di Praso, rete di teleriscaldamento con tubazioni in acciaio preisolate per l'asservimento agli edifici pubblici di Praso Bersone Daone, formazione delle sottostazioni d'utenza in corrispondenza degli edifici pubblici.

Art. 1.4

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonchè alla norma UNI 4546.

Art. 1.5

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale dello Stato (approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145 nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010), nel D.P.P. 11 maggio 2012 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dell'art. 51 della L.P. 26/93 e s.m.i..

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 2.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 (nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010) e nella L.P. 26/93 e regolamento d'attuazione. Dovrà altresì attenersi, per quanto applicabile in provincia di Trento, ai disposti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, al D.Lgs. 195/2006 ed alle altre norme vigenti in materia.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative.

Art. 2.2

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versato all'Impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di Legge.

Art. 2.3

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. riportante **"INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE"**

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08), il programma esecutivo in armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Art. 2.4
AMMISSIBILITA' ALL'ASTA

Le condizioni per essere ammessi all'appalto delle opere di cui al presente Capitolato ed i documenti da allegare a corredo dell'offerta, saranno specificatamente indicati nell'avviso d'asta, o nella lettera di invito, secondo le particolari disposizioni del Capitolato Generale dello Stato.

I lavori si intendono tutti appaltati a misura, od a corpo, in base all'elenco prezzi allegato e saranno aggiudicati secondo le norme del presente Capitolato Speciale.

L'offerta di ribassi equivale ad una dichiarazione esplicita che l'Impresa accetta incondizionatamente tutte le condizioni e prezzi del presente Capitolato, essendo nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti l'attuazione del progetto.

In ogni modo, l'Impresa dovrà allegare all'offerta una esplicita dichiarazione di essersi recata nella località in cui devono eseguirsi i lavori, di accettare incondizionatamente quanto ora detto, e di giudicare i prezzi dell'Elenco, nel loro complesso, remunerativi sotto il ribasso che essa sta per fare.

Art. 2.5
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E CATEGORIA PREVALENTE

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente Appalto ammonta ad 4.427.555,80 così suddivisi:

Importo soggetto a offerta	€	4.297.763,35
Oneri per la sicurezza	€	129.792,45
SOMMANO	€	4.427.555,80

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato la categoria prevalente, per la quale è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore, è la seguente:

**- OG6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE**

Importo soggetto a offerta	€	1.626.648,84
Oneri per la sicurezza	€	49.124,79
SOMMANO	€	1.675.773,64

In tale importo sono comprese le seguenti lavorazioni, richiedenti una specifica qualificazione e abilitazione professionale di cui alla L. 05.03.1990 n. 46 e al D.M. 22.01.2008 n. 37:

- OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, (Opere da elettricista)

Importo soggetto a offerta	€	94.727,62
Oneri per la sicurezza	€	2.860,77
SOMMANO	€	97.588,39

Art. 2.6
CATEGORIE SCORPORABILI

Sono dichiarate scorporabili, le parti diverse dalla categoria prevalente di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro ovvero d'importo superiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. n.34/2000.

- OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Importo soggetto a offerta	€	1.516.597,28
Oneri per la sicurezza	€	45.801,24
SOMMANO	€	1.562.398,52

- OS28: Impianti termici e di condizionamento (Opere da idraulico)

Importo soggetto a offerta	€	1.154.517,23
Oneri per la sicurezza	€	34.866,42
SOMMANO	€	1.189.383,65

Art. 2.7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche, laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti anti-intrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà;
- 6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
 - versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
 - versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Per quanto non precedentemente previsto valgono le normative della L.P.26 del 10.09.93 e successive modifiche e relativo Regolamento di attuazione, in particolare per quanto riguarda l'art. 42 della citata legge e l'art. 25 del relativo regolamento di attuazione.

Art. 2.8 CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

Il Contratto si stipulerà nel giorno che verrà indicato nella seduta di aggiudicazione.

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva non è dovuta nei casi di cui all'art.52, comma 10ter, della L.P. 26/93.

Art. 2.9
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L'Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.10
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A norma dell'art.2 del D.M.II.pp. 19 aprile 2000, n.145 - Capitolato generale, l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del Contratto, presso la sede della Stazione appaltante.

Art. 2.11
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 2.12
PRESENZA DELL'APPALTATORE IN SOPRALLUOGHI

Ogni qualvolta, in forma di intimazione fattagli dalla Direzione Lavori sarà invitato a trovarsi in sopralluogo per qualunque operazione relativa ai lavori di cui è oggetto il presente Capitolato, l'Assuntore o chi per esso sarà tenuto ad ottemperare a tale invito.

Quando non intervenga egli sarà tenuto come presente e consenziente.

Art. 2.13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O ESECUZIONE D'UFFICIO

Per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto ed i relativi provvedimenti, nonché il diritto della stazione appaltante di recesso dal contratto si procederà nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione della Stazione appaltante nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il Direttore lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, si procederà all'indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel cantiere che dovranno essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante stessa.

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante della Stazione appaltante ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

A chiusura del verbale la Stazione appaltante indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice secondo quanto disposto dall'art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione della Stazione appaltante, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art. 2.14
MATERIALI DI SPOGLIO-SGOMBERO DEI MATERIALI

I materiali di spoglio e quelli che residuassero, sia in corso che a fine di lavoro, dovranno essere sollecitamente asportati unitamente agli attrezzi non più necessari ai lavori, a cura e spese dell'Impresa.

I materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi che dalla Direzione Lavori siano ritenuti utilizzabili, resteranno di esclusiva proprietà della Stazione appaltante: spetterà all'Appaltatore l'onere per il loro trasporto accurato e deposito in luogo indicato dalla Stazione appaltante.

Ove la Stazione appaltante lo giudichi opportuno e ne ordini l'impiego sul lavoro, essi verranno accreditati alla Stazione appaltante stessa, al corrispondente prezzo dell'elenco prezzi, netto di ribasso d'asta e sotto un ulteriore sconto del 30% (trenta per cento) a compendio delle spese di raccolta di pulizia e di cernita da parte dell'Impresa.

Art. 2.15

DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Direzione dei Lavori è affidata dalla Stazione Appaltante alla persona che verrà da essa indicata.

L'Impresa è tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico dell'Impresa e più specificatamente a carico del Direttore di Cantiere nominato dall'impresa e non identificabile nel Direttore dei Lavori.

All'atto della stipula del contratto l'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto il nominativo del direttore di cantiere; in caso contrario si assume che la Direzione del Cantiere debba essere assunta dal legale rappresentante dell'Impresa.

In particolare l'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia giurata, come previsto dall'art. 22 della Legge 13.09.1982, n° 646.

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art.1.2; l'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc. necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.. L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.

Resta comunque stabilito che l'impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di collaudo, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra adempimenti a carico dell'Impresa ed i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.), o tra gli stessi documenti di contratto, varranno le disposizioni più favorevoli alla Stazione appaltante o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

La sorveglianza del personale della Stazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La Stazione appaltante si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

Art. 2.16

COPERTURE ASSICURATIVE

In applicazione dell'art. 23, punto 1bis, della L.P. 26/93, ritenendo che i lavori in oggetto comportino specifiche situazioni di rischio particolari essendo realizzati in presenza di parti non interessate dai lavori e/o di persone estranee alle opere, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Società Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

L'appaltatore è pertanto obbligato a stipulare e a trasmettere alla Stazione Appaltante una polizza di assicurazione CAR -comprensiva di RCT-, **nel rispetto delle condizioni previste dallo schema 2.3 del D.M. 123/2004**, accesa presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante ed il cui testo dovrà essere approvato dalla Committenza, che copra i danni che abbia a subire la Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti (ancorché non interessate direttamente dai lavori), che si verifichino nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza dovrà riportare una clausola espressa di deroga all'art.2, comma 1, lettera B) dello schema 2.3 del D.M. 123/2004, in modo da garantire operatività della polizza anche nei confronti dei progetti approvati secondo la disciplina recata dalla L.P. 26/93 e ss.mm..

In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3 alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:

- a) in deroga all'art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 la quale non prevede la verifica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 (validazione del progetto);
- b) ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al "collaudo";
- c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore;
- d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante;
- e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.3 alle norme del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale.

Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno essere debitamente sottoscritte.

La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

ASSICURATO: Il Contraente, il Committente, l'Appaltatore, i Sub-Appaltatori, i tecnici dell'Ufficio della direzione lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e quanti altri partecipano ai lavori

GARANZIE: **SEZIONE A** (all risks)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate poste nel luogo indicato per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto da assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le esclusioni espressamente previste nello schema 2.3 del D.M. 123/2004

SEZIONE B (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

MASSIMALI SEZIONE A:

Partita 1 Opere:	Euro (importo di aggiudicazione dei lavori)
Partita 2 Opere preesistenti:	Euro 250.000,00
Partita 3 Demolizione e sgombero	Euro 100.000,00

MASSIMALI SEZIONE B:**Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro**

Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.

In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.

I rischi non coperti dalla polizza e le franchigie previste in polizza sono a totale carico dell'Appaltatore.

Con la firma del contratto d'appalto, l'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza di tutte le garanzie previste dalla polizza, con particolare riguardo ai rischi non assicurati, alle franchigie ed ai massimali.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese e consegnate alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo o, in difetto, decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori come risultante dal relativo certificato; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo devono contenere l'espressa clausola per cui l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa esecutrice non comporta l'inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, hanno l'obbligo di stipulare polizza assicurativa contro tutti i rischi ed in conformità alle modalità di Legge, a favore del personale impiegato durante l'esecuzione dei lavori (R.C.O.).

L'Appaltatore dovrà inoltre sottoscrivere a proprio carico le seguenti polizze :

- a) Responsabilità Civile Autoveicoli e mezzi d'opera.
- b) Responsabilità Civile verso i propri dipendenti impiegati nei lavori e soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL.

L'Appaltatore non potrà in nessun caso iniziare i lavori prima di avere stipulato tutte le polizze assicurative di cui sopra. Copia delle polizze dovrà essere trasmessa alla Committente prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà, su richiesta della Committente o della D.L., comprovare l'avvenuto pagamento delle stesse. Le polizze sottoscritte dall'Appaltatore non potranno in nessun caso limitare le responsabilità che gli competono. L'Appaltatore ha l'obbligo di coprire personalmente e direttamente l'ammontare dei danni eccedente i massimali assicurati.

POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 5, della L.P. 26/93 e dell'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto l'aggiudicatario è tenuto a prestare, a far data dall'approvazione del progetto, una **polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/2006**, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Tale polizza dovrà avere un **massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati**.

Si evidenzia che la polizza è connessa al singolo progetto ed alla relativa attività progettuale, rappresentando uno strumento di garanzia di pronta liquidazione a favore della stazione appaltante, per eventuali danni causati da errori ed omissioni connessi all'attività di progettazione; è necessaria pertanto una singola polizza per ogni opera progettata, da redigersi secondo lo schema tipo 2.2 approvato con decreto interministeriale n. 123 schema del 12.03.2004.

La mancata presentazione della polizza suddetta o di ogni altro documento richiesto per la stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione dell'appalto, con eventuale nuovo pronunciamento di aggiudicazione nei confronti del concorrente secondo classificato.

Art. 2.17

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà redigere a propria cura e spese ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. gli elaborati del Progetto Esecutivo comprensivo del cronoprogramma dei lavori e del Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.

Ciò dovrà avvenire sulla base del progetto definitivo della Società aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettera b) della legge.

L'affidatario procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il **termine di 60 giorni** decorrenti dalla data di ricezione di specifica comunicazione di avvio della attività di progettazione, e ciò anche in pendenza dei termini per la stipulazione del contratto di appalto.

Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento può autorizzare con ordine di servizio l'avvio delle attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui verrà realizzata l'opera, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge.

Se il progettista del progetto esecutivo ne ravvisa la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso alcuno a favore dell'affidatario.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, se non nell'ambito delle proposte migliorative presentate dal concorrente rispetto alla documentazione di progetto posta a base di gara, purché vengano rispettati i seguenti vincoli di progetto ritenuti 'inderogabili':

- l'area di ubicazione dell'impianto deve essere quella di Progetto Definitivo;
- dovrà essere mantenuta inalterata la tipologia della caldaia e le caratteristiche riferite alle modalità di funzionamento della stessa. L'impianto dovrà considerare quale elemento oggetto di riscaldamento l'acqua, con esclusione di qualsiasi altro fluido da riscaldare. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse dalla gara di appalto proposte che prevedano l'impiego di fluidi da riscaldarsi diversi dall'acqua.
- la potenza di energia elettrica producibile dalle migliori proposte all'impianto dovrà attestarsi nella fascia inferiore a 300 chilowatt.

Le migliori dovranno essere opportunamente supportate, giustificate e motivate. Saranno in particolare analizzati aspetti inerenti:

- il valore tecnico delle soluzioni proposte, tenendo conto di funzionalità, fruibilità, semplicità e qualità costruttiva;
- soluzioni di miglioramento tecnico apportate mirate al contenimento dei consumi energetici;
- la soluzione di eventuali criticità tecniche e tecnologiche, ottimizzando la soluzione progettuale, pur nel rispetto dei vincoli posti a base di progetto e nel Capitolato Speciale di Appalto;
- l'adozione di tecnologie che garantiscono una maggiore sostenibilità energetica, interventi di miglioramento dell'impatto ambientale, riduzione delle emissioni acustiche e nell'atmosfera di elementi inquinanti, nonché l'utilizzo di materiali innovativi, riciclati, ecc.
- aspetti legati alla manutenzione e gestione, con particolare riferimento ai possibili vantaggi in termini manutentivi (durata, minor rimpiazzo, minor costo, minori rischi, ecc.) da riscontrare poi nella redazione del piano di manutenzione, nonché al contenimento degli oneri di gestione;

Saranno inoltre possibili migliorie tecniche e progettuali volte al miglioramento estetico dell'impianto, delle aree verdi interne e delle aree pubbliche esterne limitrofe all'impianto, quali ad esempio interventi di riqualificazione con piantumazione/inverdimento e relativi piani di manutenzione.

Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi, altre variazioni qualitative e quantitative saranno ammesse solo se contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori, a condizione che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso di varianti al progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 26/93, le variazioni da apportarsi sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi,

ricavati ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento di attuazione. La società aggiudicatrice procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo. Il progetto esecutivo approvato si intende parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali nella misura prevista al successivo art. 2.18 fermo restando il diritto di risolvere il contratto.

Se il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non è ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura prevista dall'articolo 50 quater decies della L.P. 26/90.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Società aggiudicatrice recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 122 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93, oltre agli eventuali costi sostenuti per i lavori di approntamento dell'area, se previamente autorizzati.

Il progetto esecutivo approvato dovrà essere successivamente sottoposto a validazione ai sensi dell'art. 41, comma 1 lettera a) del Regolamento provinciale appalti, anche ai fini del comma 7 del medesimo articolo 41.

La validazione del progetto è resa da un organismo di ispezione dotato dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera a), del D.P.R. 207/2010, a cui si applicano le incompatibilità previste dalla medesima norma.

La validazione del progetto è effettuata a cura e spese dell'appaltatore entro 45 giorni, pena l'applicazione delle penali da ritardo nella misura prevista dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

La validazione del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali:

a) la validazione provvisoria, in base alla quale gli organi consultivi previsti dal Capo X della legge esprimono il parere tecnico-amministrativo ed economico limitandosi all'accertamento del rispetto delle finalità previste dall'articolo 39, comma 1;

b) la validazione definitiva, che ha ad oggetto anche le eventuali modifiche progettuali imposte ai fini dell'approvazione del progetto.

Si precisa che la validazione del progetto non esime il concorrente dalla dichiarazione prevista dall'articolo 45 del Regolamento provinciale (rif. Punto 4 della dichiarazione resa dal concorrente).

Dalla data di validazione del progetto esecutivo approvato decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Art. 2.18

INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **300 (trecento)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale e comunque di importo complessivamente non superiore al 10% dell'importo netto dei lavori contabilizzati nello stato finale.

Nel calcolo del tempo contrattuale utile per dare ultimati i lavori non sono computati i giorni di interruzione per la stagione invernale nè quelli per le ferie sindacali estive.

Ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine fissato può richiederne la proroga.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Scaduto il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori non potranno venire concesse sospensioni all'esecuzione degli stessi.

Art. 2.19 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui agli artt. 100-101 del D.Lgs. 81/08) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 28 del predetto D.Lgs. 81/08.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- nominativo del committente;
- nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal Committente, (ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 81/08);
- nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all'importo di Euro 66.014,95.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto :

1. verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
2. verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
3. adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
4. organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
5. sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
6. controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
7. Il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a:
8. segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
9. a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza", ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

1. i dati relativi all'impresa esecutrice
 - Anagrafica dell'impresa esecutrice
 - Rappresentante legale (datore di lavoro)
 - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
 - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
 - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
 - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
 - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
2. i dati relativi al singolo cantiere
 - Ubicazione del cantiere
 - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
 - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)

Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore

Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)

Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni

Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere

Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere

Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere

Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi

Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere

Organizzazione e viabilità del cantiere

Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa

Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo

Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti

Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97

Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza

Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 2.20 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore non ha diritto ad alcuna anticipazione.

Gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimensile e comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto; ne deriva che se, decorso i primi due mesi dalla consegna lavori, non è stato ancora raggiunto il 10% dell'importo netto di contratto, per emettere il SAL si dovrà aspettare il raggiungimento di tale percentuale. Il successivo SAL viene emesso allo scadere del secondo mese decorrente dalla data di riferimento per il SAL precedente, purché sia stato raggiunto un ulteriore 10 per cento dell'importo netto di contratto; altrimenti si aspetta il

raggiungimento di detta percentuale. Analogamente si procede per i SAL successivi. A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti. (la percentuale del 2,5% è il valore ritenuto congruo per la finalità di garanzia della Stazione appaltante rispetto al corretto adempimento contrattuale da parte dell'appaltatore. Misure più elevate di tale percentuale devono essere motivate da situazioni particolari legate a specifiche esigenze di tutela della stazione appaltante).

Fino al raggiungimento del 50 % dell'importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.

Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al primo comma, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Qualora la società aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione di cui all'art.25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg, l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui all'art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause dipendenti dall'appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui all'art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause dipendenti dal subappaltatore.

Qualora la documentazione di cui all'art. 25 ter, comma 1 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg non perviene alla Stazione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 8 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dalla Stazione appaltante per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, che ne facciano richiesta nelle forme di legge. La Stazione appaltante provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero

della medesima.

Si ribadisce che nessun compenso sarà liquidato per la predisposizione degli elaborati del Progetto Esecutivo comprensivo del cronoprogramma dei lavori e del Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.

Art. 2.21 CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro novanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza generali, indicato nell'art.1.2 del presente Capitolato, verrà liquidato percentualmente in base all'effettivo ammontare dei lavori eseguiti.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza specifici verrà liquidato in base all'effettiva realizzazione dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, del codice civile.

Art. 2.22 COLLAUDO

Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

La collaudazione stessa deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, avranno carattere provvisorio. Assumeranno carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del certificato provvisorio. Nell'arco dei due anni l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini premessi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art.28 della L.P. 03.01.1983, n° 2. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.

Trascorsi i termini premessi l'Impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti: giudizio arbitrale e ordinario per le controversie nascenti dal Contratto d'Appalto ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5 della Legge 10.12.1981, n° 741.

Nel caso che, su richiesta della Stazione appaltante venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite di collaudo parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal C.C..

Art. 2.23 MANUTENZIONE DELLE OPERE

Fintanto che il collaudo provvisorio non abbia assunto carattere definitivo ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del C.C., l'Appaltatore dovrà curare, a suo carico, la manutenzione delle opere eseguite, per quanto si riferisce ai lavori che si rendessero necessari in dipendenza a difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali impiegati, esclusi i soli guasti provocati dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione dell'intera opera fino al collaudo, anche nel caso in cui la Stazione appaltante abbia proceduto alla presa in consegna anticipata.

Art. 2.24
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia scritta al direttore dei lavori entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque in genere alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interrimenti delle cunette, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese sino al collaudo.

Art. 2.25
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

- 1) Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonché quelle copie di documenti che debbono essere consegnati dall'Impresa stessa.
- 2) Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello del collaudo.
- 3) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso specifico per le prestazioni di tale personale.
- 4) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 5) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
- 6) La manutenzione, pulizia e sorveglianza del cantiere; inoltre la formazione delle difese occorrenti per gli scavi con assiti piallati e tinteggiati in bianco, la posizione di cartellini di avviso ed i lumi per i segnali notturni.
- 7) L'installazione nel cantiere di tabelle con i dati relativi all'opera, con le dimensioni e la dicitura concordate con la Direzione Lavori. Sulla tabella dovranno essere comunque indicati gli estremi relativi al finanziamento dell'opera.
- 8) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
- 9) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 10) La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione lavori.
- 11) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 12) Le spese per l'esecuzione e l'esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia il tipo e l'entità, richiesti dalla D.L. per il buon andamento del cantiere e per il funzionamento provvisorio della struttura.

- 13) Lo svolgimento delle pratiche presso le Amministrazioni dei servizi pubblici per le opere di presidio occorrenti e gli avvisi alle stesse di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture.
- 14) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
- 15) Tutte le prestazioni di mezzi, materiali e mano d'opera per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini e dei fossi privati e pubblici, nonché per ed il mantenimento degli scarichi fognari sia neri che bianchi o misti, pubblici o privati, in essi inclusi i collettori fognari esistenti, intendendoli recapitati sempre in rete fognaria sia essa l'esistente o la nuova in esecuzione. Tali prestazioni si intendono a carico dell'Assuntore dei lavori anche per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, energia elettrica, gas, telefono) che interessino gli scavi, sia in senso longitudinale che trasversale, o diagonale, e a qualunque altezza rispetto al piano dello scavo stesso. Si intendono a carico dell'Assuntore gli oneri per il risarcimento di danni derivanti dall'eventuale interruzione dei servizi sopra menzionati, nonché tutti gli oneri derivanti dall'eventuale ripristino delle opere di cui sopra in caso di danneggiamento delle stesse durante le operazioni di scavo. Verranno contabilizzati a favore dell'Assuntore dei lavori solo ed esclusivamente gli oneri connessi che lo spostamento dei sopraccitati sottoservizi nel caso in cui gli stessi interferiscano direttamente con le tubazioni fognarie o con i manufatti da posarsi nell'ambito del presente appalto, esclusivamente quando tali spostamenti siano ordinati dalla Direzione Lavori;
- 16) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- 17) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 18) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- 19) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 20) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
- 21) L'onere per la fornitura a piè d'opera di tutti, indistintamente, i materiali previsti in capitolato ed anche di quelli che la D.L. ritenga di approvvigionare in cantiere in corso d'opera prescindendo dalla situazione stagionale.
- 22) L'onere dell'esecuzione dei lavori secondo la programmazione imposta - a suo insindacabile giudizio - dalla D.L. al fine di garantire il coordinamento con altri appalti.
- 23) L'onere derivante dall'esecuzione dei lavori con qualsiasi condizione stagionale ed atmosferica.
- 24) L'esecuzione regolamentare di tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e la richiesta alla D.L. di tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero dai disegni, dalla descrizioni delle opere o dai documenti contabili.
- 25) Nel caso di opere riguardanti la realizzazione di impianti tecnologici si intendono a carico dell'Impresa tutte le prestazioni di materiali, mano d'opera e strumentazioni anche "specialistiche" necessarie per il collaudo degli stessi secondo le normative vigenti.
- 26) Tenere a disposizione della D.L. i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli con il divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dalla D.L..
- 27) Segnalare alla D.L. l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo ed a sostituirlo.
- 28) Provvedere ai tracciamenti con proprio personale e secondo le disposizioni della D.L..
- 30) Provvedere alla stipulazione delle assicurazioni specificate all'art. 2.8. L'appaltatore resta comunque responsabile anche per quei danni la cui entità superi la copertura della polizza Assicurativa, polizza che dovrà essere intestata alla stazione appaltante. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante ed il personale della stessa preposto alla sorveglianza e direzione.

- 31) La manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo. L'Impresa risponderà direttamente ed in ogni caso, tanto verso la Stazione appaltante, quanto verso gli operai e i terzi, di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.
- 32) La realizzazione degli impianti secondo quanto previsto dai dettami della L. 46/90 e relativo regolamento d'attuazione. A tale riguardo l'installatore dovrà produrre al termine del lavoro le dichiarazioni richieste dalla vigente normativa.
- 33) Predisporre, **a proprie cura e spese**, la pratica per il deposito di eventuali calcoli di stabilità che si rendessero necessari in corso d'opera, da presentare all'Ufficio Cementi Armati della P.A.T..
- 35) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- 36) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 37) Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 38) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 39) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- 40) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute in tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. **In particolar modo si intende a carico dell'Appaltatore il costo per la sicurezza nel cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08, di cui si è tenuto conto nell'elaborazione dei prezzi unitari.**
La responsabilità per eventuali infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, anche per quanto concerne l'esecuzione dei lavori in economia con prestazione di mano d'opera.
- 41) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro un mese dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- 42) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163..
- 43) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
- 44) Provvedere alla fornitura di fotografie a colori delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori. Tale documentazione fotografica dovrà riguardare sia lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione dei lavori sia le fasi avanzamento dei lavori medesimi. Le fotografie dovranno essere fornite alla Direzione Lavori in numero di due copie in occasione dell'emissione di ogni stato d'avanzamento lavori e relativamente ai tratti contabilizzati nel medesimo. Ancorché di proprietà dell'Impresa, i negativi relativi alla documentazione di cui sopra saranno tenuti a disposizione della Direzione Lavori per eventuali copie.

45) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, ISPESSL, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM, Aziende Erogatrici ecc. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla denuncia ISPESSL di cui all'art. 18 del D.M. 1/12/1975 assumendosi tutti gli oneri conseguenti

La Stazione appaltante notificherà all'Impresa gli obblighi contrattuali con gli espropriati e concedenti per la costruzione dell'opera, obbligandosi essa Impresa a rispettarli.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura.

Art. 2.26 NORME PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI

Tutta la contabilità dei lavori dovrà essere tenuta secondo le disposizioni del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello stato. Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sui certificati di collaudo, non potranno essere prese in nessuna considerazione se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento sopraccitato.

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito dalle norme per la misurazione e la valutazione dei lavori di cui all'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto capitolo Norme tecniche, da eventuali Norme Tecniche specifiche e/o dalle singole voci dell'Elenco descrittivo delle voci.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

Art. 2.27 LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non dietro ordine preciso della Direzione Lavori.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro funzionamento e **per garantire la sicurezza degli utilizzatori.**

I materiali in provvista a piè opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell'**elenco prezzi.**

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

A cura dell'Appaltatore, le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l'ufficio della Direzione Lavori e firmate dall'Assistente; **non verranno contabilizzate le ore in economia presentate in data successiva a quella effettiva di svolgimento della lavorazione.**

Ai fini della liquidazione si precisa che l'ammontare delle liste dei lavori in economia non sarà considerato ai fini della determinazione dell'importo degli oneri della sicurezza generale in quanto nella quantificazione delle ore, dei noli e dei materiali per le lavorazioni in economia si intendono compresi gli oneri per la sicurezza di cui sopra.

Per i lavori da contabilizzarsi in economia dei quali non figurano nell'elenco prezzi di progetto le corrispondenti voci, verranno utilizzate le voci presenti nell'elenco prezzi di riferimento della Provincia Autonoma di Trento, in vigore alla data di stipula del contratto, applicando a tali prezzi il ribasso convenzionale di contratto, senza la necessità di stipula di nuovi prezzi. Ai fini della liquidazione si precisa che l'ammontare delle liste dei lavori in economia non sarà considerato ai fini della

determinazione dell'importo degli oneri della sicurezza generale in quanto nella quantificazione delle ore, dei noli e dei materiali per le lavorazioni in economia si intendono compresi gli oneri per la sicurezza di cui sopra.

Art. 2.28 RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli artt. 165 del D.P.P. 5 maggio 2012 in attuazione alla L.P. 26/93.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta comunque tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L. senza sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione appaltante.

Art. 2.29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Le controversie non composte a norma del precedente comma 1) sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Le parti contraenti eleggono domicilio legale presso la sede Esco Bim del Chiese in Condino.

Art. 2.30 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

- a) **Per i lavori esclusivamente a misura**, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d'asta.
- b) **Per i lavori esclusivamente a corpo**, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d'Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.

All'importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

- a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le quantità di lavorazioni realizzate;
- b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.

All'importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto misto e **nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo** con la metodologia descritta nel caso b).

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Art. 2.31
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA
E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), risultanti dall'Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) allegato al contratto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Le voci dell'elenco prezzi riportano nella descrizione anche parte degli oneri della sicurezza che l'impresa deve sostenere per eseguire il lavoro nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.. Nello stabilire il ribasso di offerta, l'impresa non deve tener conto degli oneri sopraddeati, essendo questi compensati con l'importo percentuale non soggetto a "ribasso d'asta", indicato all'art. 1.2 del presente Capitolato, liquidato secondo i contenuti dell'art. 2.12 del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

Essi compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
- tutte le opere necessarie per il rispetto delle prescrizioni indicate dal Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e segg., art. 133, D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dalla normativa in vigore oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.